



PROVINCIA DI PORDENONE

Bando per la concessione di sussidi per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art.6 – primo periodo L.R.6/2003 e dell'art.11 L.431/1998

DATA DI APERTURA DEL BANDO 09 APRILE 2015

DATA CHIUSURA DEL BANDO ORE 18,00 DELL'11 GIUGNO 2015

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Vista la Legge Regionale 07.03.2003 n.6 art.6 “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica – sostegno alle locazioni” – primo periodo;

Vista la Legge 09.12.1998 n.431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

Vista la Legge Regionale 30.11.2011 n.16 “Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale”;

Vista la Legge Regionale 29.12.2011 n.18 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 2012)” art.6 comma 129 che sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art.7 della L.R.06/2003;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n.0149/Pres. del 27.05.2005 pubblicato il 08.06.2005 sul B.U.R. n.23 che approva il “Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della L.R. n°6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale del 22.03.2012 n.5 “Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondi di garanzia per le loro opportunità”;

Vista la Legge Regionale del 08.04.2013 n.5 ed in particolare l'art.4 comma 13;

Vista la Legge Regionale del 22.12.2013 n.22 “Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti” ed in particolare l'art.4 comma 1;

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondi di garanzia per le loro opportunità”;

Vista la Legge Regionale 30.12.2014 n.27 “Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge Finanziaria 2015)”;

Visto il D.P.C.M. del 05.12.2013 n°159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”;

Vista la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia N.Prot.0004406/P del 20.02.2015;

Vista la L.R.7 del 27.03.2015 “Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale” ed in particolare il comma 2 dell'art.3.

PUBBLICA IL BANDO

per l'erogazione di sussidi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di immobili sia pubblici che privati, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, adibiti ad uso abitativo – (Domanda di contributo per l'anno 2014 – Bando 2015).

Tale intervento è finalizzato alla concessione di sussidi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione dovuti a proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica (**con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata - ATER**) che privata.

Requisiti soggettivi

Per essere ammesso a beneficiare del sussidio, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, **alla data di presentazione della domanda**:

- a) essere maggiorenne;
- b) essere attualmente conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (Ater), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), in base ad un contratto registrato;
- c) essere residente nel Comune di San Vito al Tagliamento;
- d) essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;
- e) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia (D.Lgs.30/2007);
- f) essere cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs.3/2007) o carta di soggiorno ovvero cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art.41 del D.Lgs.286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero");
- g) non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare.
- h) non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del sussidio di cui al presente bando, relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.

Requisiti reddituali

(alla data di presentazione della domanda)

- 1) Avere un Indicatore della Situazione Economica (**I.S.E.**), riferito al nucleo familiare, **non superiore ad € 31.130,00**;
- 2) Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**I.S.E.E.**), riferito al nucleo familiare, **non superiore ad € 11.150,00 (fascia A)** e l'incidenza del canone annuo sull'I.S.E. non deve essere inferiore al 14%;
ovvero
avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**I.S.E.E.**), riferito al nucleo familiare, **non superiore ad € 16.420,00 (fascia B)** e l'incidenza del canone annuo sull'I.S.E. non deve essere inferiore al 24%.
- 3) Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice **I.S.E.E.** (punto 2) è aumentato del 20% e quindi saranno rispettivamente pari ad € **13.380,00 (fascia A)** e pari ad € **19.704,00 (fascia B)**.
- 4) Per i nuclei familiari che includono particolari situazioni di "debolezza sociale o economica", il sussidio è innalzato, in relazione al numero delle situazioni di debolezze sociali, fino ad un massimo del 25% o in alternativa, il limite **I.S.E.** di cui al punto 1) "Requisiti reddituali" è aumentato del 10% (**max € 34.243,00**).

Nuovo ISEE ORDINARIO: dal 01.01.2015 l'ISEE deve essere calcolato con i nuovi criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.12.2013 n°159. Le attestazioni ISEE rilasciate secondo la precedente normativa, anche se ancora in corso di validità, **NON** possono essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate, pena l'**ESCLUSIONE**.

Debolezze sociali o economiche

Per i nuclei familiari che includono particolari situazioni di debolezza sociale o economica, il sussidio da assegnare è essere innalzato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale registrate, fino ad un massimo del 25% con l'applicazione dei seguenti criteri:

- una debolezza sociale aumento del sussidio spettante del 5%;
- due debolezze sociali aumento del sussidio spettante del 10%;
- tre debolezze sociali aumento del sussidio spettante del 15%;
- debolezza sociale di cui al punto e), di seguito indicata, aumento del sussidio spettante del 25%;
- debolezza sociale di cui al punto i) , di seguito indicata, aumento del sussidio spettante del 25%;

o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei sussidi, il limite dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) può essere innalzato fino ad un massimo del 10% anche in presenza di una sola debolezza sociale (**max € 34.243,00**).

Debolezze Sociali

Ai sensi dell'art.7 comma 1) dalla L.R. 6/2003, recepito dall'art.4 del Regolamento ed ai sensi dell'art.6 comma 129 della L.R.18/2011 che sostituisce la lett.e) c.1 art.7 L.R.6/03, sono individuati i nuclei familiari che includono situazioni di debolezza sociale:

- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni d'età;
- b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni d'età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne ed uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n°104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del decreto legislativo 109/1998, non superiore ad € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore ad € 4.650,00 se formate da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto 65 anni d'età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- j) emigrati: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n°7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Presentazione domanda di sussidio

La domanda di sussidio a sostegno dei canoni di locazione relativi all'anno 2014 va presentata dal richiedente al Comune di San Vito al Tagliamento, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Determinazione del sussidio

1. L'entità del sussidio è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo con i seguenti criteri:
 - a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. non superiore ad € 11.150,00: l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. va ridotta fino al 14% ed il sussidio da assegnare non deve superare ad € 3.100,00 all'anno;
 - b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. non superiore ad € 16.420,00: l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E. va ridotta fino al 24% ed il sussidio da assegnare non deve superare ad € 2.325,00 all'anno.
2. Per i nuclei familiari con un I.S.E. pari ad € 0 (zero) sarà concesso un sussidio anche pari all'intero ammontare del canone di locazione, corrisposto nell'anno 2014, nei limiti stabiliti alle precedenti lettere a) e b).
3. Per i nuclei familiari che includono situazioni di “debolezza sociale o economica”, il sussidio può essere innalzato, in relazione al numero delle situazioni di debolezze sociali, fino ad un massimo del 25%, o in alternativa, il limite **I.S.E.** di cui al punto 1) “Requisiti reddituali” è aumentato del 10% (**max € 34.243,00**).
4. Il sussidio, comprensivo della percentuale di aumento della “debolezza sociale o economica”, non può in nessun caso comunque superare l'importo di € 3.100,00 (fascia A) e l'importo di € 2.325,00 (fascia B) e comunque non può superare l'importo del canone di locazione corrisposto.
5. Il sussidio può essere erogato anche per un periodo inferiore all'anno, riferito ai mesi di validità della documentazione prodotta.
6. Il valore di riferimento dei canoni da considerare ai fini del sussidio è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori, aumentato dell'indice Istat e comprovato dalla relativa documentazione (ricevute bancarie ecc.).

Modalità di concessione dei sussidi

L'erogazione del sussidio è subordinata all'assegnazione delle risorse da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia che verranno integrate del 10% del fabbisogno con fondi propri compatibilmente con le risorse a disposizione; qualora le risorse stesse dovessero essere insufficienti, il sussidio spettante verrà rideterminato proporzionalmente alle risorse disponibili.

Il Comune di San Vito al Tagliamento, in fase di erogazione dei sussidi, riserva una quota non inferiore al 5% delle agevolazioni esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni (L.R.5/2012 art.14 c.3).

Informazioni e precisazioni

Il Comune declina ogni responsabilità per mancata ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento, per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, residenza, numero telefonico.

Il Comune declina ogni responsabilità per domande non pervenute in quanto inesatte per errata indicazione del destinatario da parte del richiedente, per disguidi postali e/o disservizi o a causa di forza maggiore.

Il Comune, qualora non riceva per tempo la documentazione necessaria entro i termini stabiliti (**11 GIUGNO 2015**), considererà le domande non ammissibili.

La domanda di sussidio si intende resa con la formula dell'autocertificazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso in forma leggibile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°109 e dell'art.71 del D.P.R.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Comune di San Vito al Tagliamento si riserva di inviare i

nominativi dei richiedenti all'Autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del sussidio indebitamente liquidato.

I richiedenti il beneficio all'atto di presentazione della domanda devono rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte delle Amministrazioni Comunale, Regionale e degli Enti che forniscono servizi di elaborazione di dati ed attività ad essi funzionali, ai sensi del decreto legislativo n°196/2003.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di sussidio, compilata su apposito modello predisposto e disponibile presso il Servizio Sociale – Via Fabrici n.31, va presentata dal titolare del contratto di locazione dell'unità immobiliare nell'orario di ricevimento al pubblico (martedì 10,00-12,00 ed il giovedì 17,00-18,00); oppure fissare un appuntamento per le seguenti giornate ed orari, telefonando al n°0434/843411:

- lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il presente bando di concorso ed il modulo domanda sono disponibili anche sul sito internet del Comune di San Vito al Tagliamento all'indirizzo: <http://sanvitoaltagliamento.insiel.it/>

Le domande debitamente compilate in ogni punto e sottoscritte, dovranno essere presentate a partire dal 09 aprile 2015 e fino all'11 giugno 2015 (entro e non oltre le ore 18,00 dell'11.06.2015), con le seguenti modalità:

- 1) **Consegna a mano:** farà fede la data del timbro di ricevuta da parte degli Uffici competenti (Uffici Protocollo e Servizi Sociali);
- 2) **Trasmissione a mezzo postale (esclusivamente RACCOMANDATA A.R.):** farà fede il timbro postale di partenza (entro i termini di scadenza del bando: ora e giorno), al seguente indirizzo:

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI - Via Fabrici n°31
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Casi particolari

1) **Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. (parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado nell'interesse di chi si trova in situazione di impedimento temporaneo).

2) **Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** il richiedente dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni – via Fabrici n°31 - l'eventuale cambio di residenza o di recapito o di variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN). Il Comune di San Vito al Tagliamento non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3) **Decesso del titolare del contratto:** possono essere accolte anche le domande presentate dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostri di pagare regolarmente l'affitto.

4) **Decesso del richiedente:** se avviene successivamente alla presentazione dell'istanza: considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi o a seguito di testamento, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell'istanza, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso

di più eredi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. Gli eredi sono tenuti a comunicare tempestivamente il decesso del richiedente per attivare le procedure per la concessione agli eredi conviventi nell'abitazione oggetto del contributo e per la delega alla riscossione. Nel caso di contratto cointestato a conviventi more uxorio, il contributo spettante al deceduto sarà concesso e liquidato al convivente residente nell'alloggio durante tutto il periodo oggetto di contributo e alla data di decesso del convivente.

5) Contratti transitori: qualora il richiedente abbia stipulato un contratto di natura transitoria che preveda esplicitamente la possibilità di estensione per più tempo, alla stregua di un contratto non transitorio, esso verrà considerato ammissibile, a condizione che venga dimostrata la costanza del rapporto.

6) Cessione del contatto: è ammessa la domanda di contributo da parte del subentrante il contratto, a patto che la cessione sia stata regolarmente formalizzata e registrata (Modello F23).

Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente deve allegare alla domanda la seguente documentazione:

- fotocopia contratto di locazione (regolarmente registrato) ed eventuale e successiva documentazione riguardante l'aggiornamento dei canoni di locazione;
- fotocopia dei contratti di locazione (regolarmente registrati) per i quali si chiede il contributo, qualora la persona in corso d'anno abbia variato l'abitazione in affitto;
- fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2014;
- fotocopia modello DSU (Dichiarazione sostitutiva unica, art.10 D.P.C.M. 159/2013);
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (per i cittadini extracomunitari); se il documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- fotocopia attestazione banca/posta riportante gli estremi dell'IBAN comprensivo dei dati del titolare del conto.

La domanda prevede l'autocertificazione del nuovo ISEE (art.2 D.P.C.M. 159/2013), oppure la fotocopia della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) (art.10 D.P.C.M. 159/2013).

Nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia intestato a più persone, è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda in oggetto allegando fotocopia di un documento di identità valido degli stessi.

Esclusioni

Saranno escluse dal beneficio le domande:

- prive di sottoscrizione;
- presentate oltre il termine di scadenza;
- presentate con attestazioni ISEE rilasciate secondo la precedente normativa;
- presentate con un contratto di locazione privo degli estremi di registrazione;
- presentate con un contratto di locazione di edilizia sovvenzionata (Ater).

Saranno inoltre escluse le domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dal presente Bando.

Ricevuta

Il funzionario incarico provvederà a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione della domanda e neppure certificazione del diritto di poter usufruire del beneficio, ma solo attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza agli Uffici Comunali.

La ricevuta non costituisce certificazione di regolarità dell'istanza prodotta. L'istante non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda.

Disposizioni finali

Ai sensi della L.241/90, si comunica che:

- il funzionario responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni A.S. dott.ssa Tamara Zandotti;
- referenti per l'istruttoria sono la Rag. Lara Brusin e la Rag. Marta Del Frè.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Servizio Sociale dei Comuni – via Fabrici n°31, al seguente numero di telefono:

0434/843411

San Vito al Tagl.to, 31.03.2015

L'Assessore alle Politiche Sociali
F.to dott. Piero Maronese

Il Sindaco
F.to On. Antonio Di Bisceglie